



**COMUNE DI FALOPPIO**  
*Provincia di Como*

***PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD  
OGGETTO:***

***“DETERMINAZIONE SCAGLIONI E ALIQUOTE ADDIZIONALE  
COMUNALE IRPEF ANNO 2026”***

*Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.*

***(Verbale n.26 del 06.12.2025)***

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott.ssa Chiara Pentrella

**Comune di Faloppio**  
**Provincia di Como**  
**Verbale n.26 del 06.12.2025**

**Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2026"**

*Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.*

**Oggetto:** Parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2026";

L'anno 2025 giorno 6 del mese di dicembre alle ore 15,50 il Revisore Unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 04.12.2023, nella persona della Dott.ssa Chiara Pentrella, che ha accettato la nomina per il triennio 2024-2026;

**RICEVUTO** in data 05.12.2025, tramite email, nota del 05.12.2025, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: *Determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2026*";

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) periodo 2025-2027 (art.170, comma 1, del D. Lgs n.267/2000);

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e documenti allegati;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 13.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024";

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 13.01.2025, approvazione della struttura organizzativa e indirizzi al conferimento degli incarichi di elevata qualificazione;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 28.07.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato l'Assestamento Generale e Salvaguardia Degli Equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt.175, comma 8, e 193 del D.Lgs. 267/2000";

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 21.03.2025, approvazione determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2025;

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 21.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato la variazione di bilancio 2025-2027;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 02.04.2025, Approvazione Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 07.04.2025, avente ad oggetto:" lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica via liberazione-(piccole opere, art.1, commi 29 e segg. legge 160/2019, annualità 2023) -approvazione perizia di variante in corso d'opera";

**VISTA** l'Ea di deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 30.04.2025, approvazione tariffe tari anno 2025;

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 13.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato la variazione di bilancio 2025-2027;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 03.06.2025, avente ad oggetto: *“Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027” ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 28.07.2025;*

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 06.08.2025, avente ad oggetto: *“Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027” ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 01.10.2025;*

**VISTO** DL.n.80 /2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021”;

**VISTA** legge 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (*G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 99*);

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 05.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito di recedere unilateralmente dall’Unione dei Comuni Lombardia Terre di Frontiera, con decorrenza 01.01.2024;

**VISTA** la determinazione n.324 del 23.07.2024, n.125 del Reg. Area Tecnica, avente ad oggetto: *Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – triennio 2023-2025- GIG 9717906DB6 – Provvedimento a seguito di recesso del comune di Faloppio dall’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera”;*

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 05.09.2025, avente ad oggetto: *“Modifica del piano integrato di attività e organizzazione approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2025/2027- relativa alla sezione 3 organizzazione e capitale umano e alla sottosezione 3.3. del piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027.”*

**VISTO** la Legge di conversione 9 maggio 2025, n.69 con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n.25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.109 del 13.05.2025, Art.14, comma 1-bis,”. Determinazioni.

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 21.03.2025, approvazione determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2025;

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 21.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato la variazione di bilancio 2025-2027;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 07.04.2025, avente ad oggetto:” lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica via liberazione-(piccole opere, art.1,commi 29 e segg. legge 160/2019, annualità 2023) -approvazione perizia di variante in corso d’opera”;

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 30.04.2025, approvazione tariffe tari anno 2025;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 21.01.2025, avente ad oggetto:” Destinazione per l’anno 2025 dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada”;

**VISTA** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: *Determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2026*”;

#### **PREMESSO:**

- Che con D. Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360, e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche poi ripristinata, a far data dal 2011, dalla cosiddetta “Legge sul federalismo (D.Lgs 23/2011);
- Che l’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come modificato dall’art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, prevede che *“...i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività...”*

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025 che ha approvato i nuovi scaglioni dell’addizionale comunale all’IRPEF in conformità alla nuova articolazione prevista per l’IRPEF nazionale e ha determinato le relative aliquote di compartecipazione per l’anno 2025 in misura differenziata secondo i tre scaglioni di reddito stabiliti per l’IRPEF nazionale dall’art. 1, comma 1, del D,Lgs. n. 216 del 30.12.2023 e precisamente nella misura pari a:

- 0,35 per cento da 0,00 fino a 28.000,00 Euro
- 0,45 per cento da 28.001,00 fino a 50.000,00 Euro
- 0,55 per cento oltre 50.000,00 Euro
- Fascia di esenzione € 10.000,00 Euro

**DATO ATTO** che si intendono confermare le aliquote e gli scaglioni deliberati per l’anno 2025;

**VISTO** l’art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 precisa *“(…) Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo ...”*.

**DATO ATTO CHE** la L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l’anno 2007), e precisamente ai commi 142, 143 e 144 dell’art. 1, ha modificato il quadro normativo che regola l’addizionale comunale all’IRPEF stabilendo, tra l’altro, che:

- l’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa;

- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'acconto è stabilito in misura pari al 30% dell'addizionale
- il versamento è effettuato direttamente ai comuni di riferimento;
- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali del M.E.F. 31/05/2002, pubblicato in G.U. n° 130 del 05/06/2002;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

**VISTO** l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**VISTO** il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

**VISTE** le indicazioni riportate sul portale istituzionale del "MEF - Dipartimento delle Finanze", afferenti gli adempimenti dei comuni per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come disciplinate dall'art. 14, comma 8, del D. Lgs n. 23 del 2011 e dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 175 del 2014, per quanto concerne l'efficacia e le modalità di pubblicazione della presente deliberazione, da eseguirsi esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo del provvedimento e contestuale compilazione dei dati (aliquote e soglia di esenzione) nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it));

**VISTO** l'art. 53 della Costituzione per cui tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva;

**DATO ATTO** che con D.Lgs. n. 30 dicembre 2023, n. 216 recante *"Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi"* pubblicato in G.Uff. Serie Generale n.303 del 30-12-2023, in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla Legge 9 agosto 2023 numero 111, il Legislatore ha ridotto gli scaglioni Irpef a tre (da quattro) con l'accorpamento dei primi 2 scaglioni;

**RICHIAMATI i commi 750-752 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 che testualmente prevedono:**

“750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento. “

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**VISTI, altresì:**

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:
- “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, che recita: “*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

**PRESO ATTO** che il Comune intende confermare per l’anno 2026, con decorrenza 01/01/2026, le seguenti aliquote per scaglioni relative all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) come riportato nel prospetto:

scaglione da 0 a 28.000,00 Euro	0,35
Scaglione da 28.001,00 a 50.000,00 Euro	0,45
Scaglione oltre i 50.000,00 Euro	0,55

**DI PRENDERE ATTO** che l’art. 2, comma 7, del vigente regolamento comunale testualmente recita “*viene istituita una soglia di esenzione pari ad € 10.000,00*”;

**DATO ATTO** di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998, e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le modalità di cui alla nota del Ministero Economia e Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012;

**VISTO** il Regolamento comunale sull’applicazione dell’addizionale IRPEF;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – *Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*;

**VISTO** il D.Lgs. 118 del 23.06.2011;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa resa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che il Comune di Faloppio ha tenuto conto dei scaglioni e aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2026 nella formazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2026-2028;

**DATO ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;

**VISTO** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2024;

### **RICHIAMATI**

- la proposta deliberazione di Consiglio Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27.02.2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.02.2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 13.05.2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 28.07.2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 21.03.2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 05.06.2023;
- deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 02.04.2025;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali;
- il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/11;
- il D.L.n.174 del 10.10.2012 ed in particolare l’art.3 che, modificando il D. Lgs. n.267/2000, disciplina il rafforzamento dei controlli degli Enti locali ed in particolare integra quelli dell’organo di revisione;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- regolamento dell’addizionale comunale per il reddito delle persone fisiche (Irpef);
- la legge di Bilancio 30 dicembre 2024 n.207;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile espressi dal Responsabile del Settore dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n.118/2011;
- il decreto legislativo 18 agosto 2002, n.267;
- i commi 750-752 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2024, n. 207.

Si rammenta l’obbligo di inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore dell’Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che la deliberazione garantisce il rispetto del pareggio di Bilancio - così come modificato dalla Legge n. 145/2018 (Legge Bilancio 2019 che ha soppresso il comma 468 art. 1 legge 232/2016) - determinato dal prospetto degli equilibri di bilancio in cui deve evidenziarsi un risultato di competenza non negativo;

## ESPRIME

**PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “*Determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2026*”;

Il Revisore, raccomanda l’Ente di tener conto delle nuove addizionali Irpef nella formazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;

Il Revisore raccomanda l’Ente di tenere costantemente monitorate sia le entrate che le spese ai fini del rispetto dei vincoli conseguenti alle disposizioni di finanza pubblica annesso al pareggio di bilancio.

Il Revisore raccomanda che la delibera, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, venga pubblicata entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). affinché la stessa abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, quest’ultima deve avvenire.

Il Revisore, altresì, invita l’ente alla pubblicazione della documentazione relativa all’approvazione della determinazione *scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2026* sul sito internet del Comune di Faloppio Amministrazione Trasparente.

Faloppio/Melzo, 06.12.2025

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott.ssa Chiara Pentrella